

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
IX legislatura

Deliberazione 9 luglio 2013, n. 66

**Oggetto: Festa della Toscana 2013 “Una comunità: le mille voci della Toscana”.
Approvazione delle linee di indirizzo.**

<i>Sono presenti</i>	ALBERTO MONACI	Presidente del Consiglio regionale
	ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI GIULIANO FEDELI	Vicepresidenti
	GIAN LUCA LAZZERI	Segretario questore
	MARCO CARRARESI DANIELA LASTRI	Segretari
<i>E'assente</i>	MAURO ROMANELLI	Segretario questore

Presiede : Alberto Monaci

Segretario dell'Ufficio di presidenza: Alberto Chellini - Segretario generale

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del Regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Vista la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 con la quale è stata istituita la "Festa della Toscana" ed, in particolare, l'articolo 2 "Programmi e modalità organizzative" nel quale si prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina con propria deliberazione i programmi e ne stabilisce le modalità organizzative;

Considerato che la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 3 bis, nel quale si prevede che non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana);

Premesso che:

- con legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 è stata istituita la "Festa della Toscana" quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità, rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- ogni anno la Festa, incentrata su un tema specifico, viene celebrata con iniziative e manifestazioni che si svolgono su tutto il territorio regionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati;

Considerato che la Festa della Toscana è un'iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana, rivolta all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26;

Considerato che nella seduta del 3 luglio 2013 è stato fissato il budget di spesa per la Festa della Toscana edizione 2013 uguale allo scorso anno, per un importo di spesa pari a 350.000,00;

Rilevato che nella seduta del 9 luglio 2013 l'Ufficio di presidenza ha stabilito di dedicare l'edizione 2013 della Festa della Toscana al tema "Una comunità: le mille voci della Toscana";

Ritenuto :

- di prevedere, come di consueto, lo svolgimento di molteplici manifestazioni articolate su tutto il territorio regionale (convegni, mostre, concerti, spettacoli, pubblicazioni), organizzate, sia direttamente dal Consiglio regionale, da soggetti diversi, enti, associazioni e da enti locali;

- di stabilire che l'importo complessivo di spesa di euro 350.000,00 per la realizzazione di tutte le iniziative in programma per l'edizione 2013, è così suddiviso:
15% per eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
35% per finanziamenti da assegnare ad enti e organizzazioni senza fini di lucro;
50% per finanziamenti da assegnare ad enti locali;
- di riservarsi di effettuare, se necessario, eventuali perequazioni fra gli importi previsti per le varie sezioni;
- di approvare il documento (allegato A), parte integrante del presente atto, "Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2013", concernente anche i criteri per la gestione delle iniziative realizzate da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;

A voti unanimi,

delibera

1. di dare atto che la Festa della Toscana è un'iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana, rivolta all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26;
2. di dedicare l'edizione 2013 della Festa della Toscana al tema "Una comunità: le mille voci della Toscana";
3. di confermare la spesa complessiva di massima pari a euro 350.000,00 modulata sulla base delle percentuali, così come specificate in narrativa, riservandosi di effettuare, se necessario, eventuali perequazioni fra gli importi previsti per le varie sezioni;
4. di approvare il documento (allegato A), parte integrante del presente atto, "Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2013", concernente anche i criteri per la gestione delle iniziative realizzate da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati";
5. di stabilire che i dirigenti competenti per materia sono tenuti all'attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei necessari atti amministrativi e all'attuazione degli adempimenti organizzativi per la realizzazione della Festa della Toscana 2013;
6. di riservarsi di provvedere con successiva deliberazione all'approvazione dell'accordo di collaborazione con le Amministrazioni provinciali e del programma definitivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT/BD).

IL PRESIDENTE

Alberto Monaci

IL SEGRETARIO

Alberto Chellini

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Linee d'indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2013

a) Il quadro di riferimento

Il tema della Festa della Toscana per l'anno 2013 è il seguente *"Una comunità: le mille voci della Toscana"*.

Analogamente a quanto si è verificato negli anni passati si propone, anche per l'edizione 2013, che la Festa della Toscana sia celebrata con:

A) eventi promossi direttamente dal Consiglio regionale;

B) eventi promossi da enti e organizzazioni senza scopo di lucro;

C) eventi promossi da enti locali.

Riguardo ai punti sopraindicati, lo stanziamento in bilancio (capitolo/articolo 1204, euro 350.000,00) ¹ è articolato secondo le percentuali applicate in occasione della Festa della Toscana 2012, di seguito indicate:

A) 15% per il finanziamento di eventi promossi dal Consiglio regionale;

B) 35% per la concessione di compartecipazioni finanziarie ad enti e organizzazioni senza scopo di lucro;

C) 50% per la concessione di compartecipazioni finanziarie ad enti locali.

L'articolazione dello stanziamento in bilancio nelle voci di spesa sopraindicate è indicativa, e potrà essere rimodulata dal dirigente responsabile del Settore competente a seguito di una più puntuale definizione del piano delle iniziative in programma.

b) Il modello di gestione integrata delle iniziative della Festa della Toscana

1. Il Consiglio regionale ed il territorio

L'idea di fondo è quella di mettere a regime, anche per questa edizione della Festa della Toscana, il modello che ha connotato i rapporti tra Consiglio regionale e i soggetti pubblici e privati che hanno promosso eventi culturali nell'ambito della Festa della Toscana 2012, nella convinzione che solo

¹ Oltre alla somma indicata, il capitolo contiene un'ulteriore somma di 18.500 euro che si riferisce, tuttavia, ad impegni già prenotati nell'esercizio precedente, in quanto relativi alle iniziative della Festa della Toscana 2012, e non utilizzabile, quindi, per l'edizione 2013.

attraverso la collaborazione si possano attivare le sinergie più favorevoli e creare le condizioni per migliorare la qualità dell'offerta culturale.

Premesso che per quanto attiene la messa a punto del programma si rinvia ad una fase successiva la presentazione delle proposte all'Ufficio di presidenza, il modello dei rapporti, che confermiamo anche per questa edizione della Festa della Toscana, si basa su due linee direttrici:

1. pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione di compartecipazioni finanziarie ad enti e organizzazioni senza scopo di lucro che intendano promuovere eventi culturali nell'ambito del territorio toscano, di cui alla lettera B) del punto a);
2. sottoscrizione di un accordo di collaborazione con le province per il loro coinvolgimento diretto nella erogazione delle compartecipazioni finanziarie agli enti locali che intendano promuovere eventi culturali nell'ambito del territorio provinciale, di cui alla lettera C) del punto a).

2. Concessione di compartecipazioni ad enti e organizzazioni senza scopo di lucro: l'avviso pubblico

Enti ed organizzazioni senza scopo di lucro potranno chiedere la concessione di compartecipazioni finanziarie per la realizzazione di eventi culturali nell'ambito del territorio regionale partecipando ad un avviso pubblico del Consiglio regionale, nel quale saranno definiti i criteri e le modalità di concessione ai soggetti beneficiari.

Il Consiglio regionale esaminerà le proposte di evento eventualmente avvalendosi per l'istruttoria di una commissione, e sottoporrà le istruttorie all'Ufficio di presidenza per la concessione delle compartecipazioni finanziarie.

Il Consiglio regionale potrà eventualmente sottoscrivere con i soggetti beneficiari un accordo di collaborazione nel quale siano definiti: finalità, obiettivi, contenuti, entità della compartecipazione, modalità attuative dell'accordo.

L'Ufficio di presidenza potrà concedere compartecipazioni finanziarie nel limite massimo del 70% del costo dell'evento, risultante dal piano economico allegato alla proposta.

Gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro comprendono anche le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

3. Concessione delle compartecipazioni agli enti locali: il ruolo del Consiglio regionale e delle province e il rapporto con gli enti locali territoriali

Il modello si avvale dell'istituto della "compartecipazione" che trova il suo fondamento giuridico nella legge 241/1990.

L'articolo 15 stabilisce infatti che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Sulla base quindi del modello dei rapporti, che confermiamo anche per questa edizione della Festa della Toscana, alle province sarà assegnato un ruolo di coordinamento progettuale, organizzativo, di animazione e selezione degli eventi promossi dagli enti locali territoriali.

Siamo infatti dell'avviso che la conoscenza del territorio, il rapporto e il coinvolgimento degli enti locali da parte delle province, potrà favorire l'organizzazione di eventi rivolti alla valorizzazione di aspetti culturali comuni ad ambiti territoriali ampi, ed omogenei dal punto di vista economico, storico e sociale, avendo cura di promuovere la replicabilità degli stessi eventi culturali, in modo da consentire una equa distribuzione e la più ampia partecipazione del pubblico.

Conseguentemente, il Consiglio regionale avrà un rapporto con gli enti locali territoriali mediato dalle province, che svolgeranno i compiti loro attribuiti sulla base di un accordo di collaborazione, unico per le tutte province interessate.

Per sostenere questo modello, che coinvolge le province ma anche gli enti locali, alle province che sottoscriveranno l'accordo sarà concesso un riconoscimento economico, quantificato nella misura di una percentuale maggiore di compartecipazione finanziaria.

Sarà cura delle province erogare la compartecipazione finanziaria agli enti locali sulla base dei criteri e delle modalità definite nell'accordo di collaborazione con il Consiglio regionale.

Tutte le proposte degli enti locali dovranno essere indirizzate alla provincia di appartenenza.

Nel caso in cui un ente locale di una provincia che ha sottoscritto l'accordo invii direttamente la proposta al Consiglio regionale (fatta eccezione gli enti locali della Provincia di Massa Carrara), all'ente locale sarà concessa una compartecipazione finanziaria percentualmente inferiore.

Definito il ruolo delle province, il Consiglio regionale avrà il ruolo di indirizzo, di coordinamento generale e di cofinanziamento di tutti gli eventi provinciali inseriti nei relativi programmi.

I programmi degli eventi culturali provinciali saranno raccolti dal Consiglio regionale e andranno a formare, insieme alle proposte degli enti e organizzazioni senza scopo di lucro, il programma unico regionale degli eventi culturali.

Nell'accordo di collaborazione saranno indicate le province firmatarie, finalità, obiettivi, contenuti, entità del sostegno finanziario, modalità attuative dell'accordo.

In particolare sarà dato rilievo all'importanza del coinvolgimento delle scuole nelle proposte degli enti locali, considerando questo fattore collaborativo come criterio per la valutazione delle stesse proposte.

3.1. Accordo di collaborazione: compiti attribuiti alle province

Le province, in base all'accordo di collaborazione, avranno cura di:

1. coordinare la raccolta, anche attraverso un eventuale avviso pubblico, delle proposte di eventi promossi da enti locali presenti nel territorio provinciale;
2. selezionare, anche mediante una commissione esaminatrice provinciale che operi d'intesa con il Consiglio regionale, le migliori proposte sulla base di opportuni criteri qualitativi;
3. sottoscrivere, eventualmente, accordi di collaborazione con gli enti locali beneficiari;
4. inserire gli eventi ammessi a cofinanziamento nel programma degli eventi culturali provinciali;
5. trasmettere il programma provinciale al Consiglio per l'inserimento nel programma unico degli eventi culturali regionali;
6. acquisire e verificare le rendicontazioni delle spese sostenute dagli enti locali beneficiari per la realizzazione degli eventi culturali;
7. erogare le compartecipazioni finanziarie agli enti locali beneficiari in base alle rendicontazioni;
8. inviare al Consiglio regionale, al termine del programma provinciale, una relazione riepilogativa delle compartecipazioni erogate, corredata con le proposte degli eventi e la documentazione fiscale e non di corredo, e il materiale informativo e pubblicitario.

Il Consiglio regionale assegnerà a ciascuna delle province firmataria dell'accordo di collaborazione una compartecipazione finanziaria articolata in due quote:

- a) la prima quota, come acconto, identica per tutte le province, calcolata sulla base del 50% dello stanziamento riservato agli enti locali di cui alla lettera C) del punto a);
- b) la seconda, a saldo, a conclusione del programma degli eventi provinciali, calcolata, nel limite del restante 50% dello stanziamento, sulla base del numero degli abitanti della Provincia, previa presentazione di un rendiconto generale delle compartecipazioni erogate agli enti locali beneficiari, delle proposte e della documentazione fiscale e non di corredo.

Il Consiglio regionale provvederà ad erogare la seconda quota fino al raggiungimento dell'importo complessivo rendicontato da ciascuna provincia.

Eventuali quote potranno essere riservate ad eventi culturali di carattere interprovinciale.

Nella convenzione tra il Consiglio regionale e le province saranno definiti i criteri e le modalità di concessione delle compartecipazioni finanziarie.